



CITTA' DI SALUZZO

Provincia di Cuneo

----*----

REGOLAMENTO
PER L'ANAGRAFE PATRIMONIALE DE-
GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14 luglio 1983

ARTICOLO 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

- 1) ai Consiglieri Comunali;
- 2) ai membri di commissioni eletti dal Consiglio Comunale di Saluzzo;
- 3) ai membri dei Consorzi eletti dal Consiglio;
- 4) ai membri di Consiglio di Amministrazione eletti dal Consiglio Comunale di Saluzzo.

Ai membri di cui ai nn. 2 - 3 - 4 si applica la presente normativa solo quando si tratta di cariche retribuite.

ARTICOLO 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i Consiglieri Comunali e i membri di cui all'articolo 1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Sindaco la copia del mod. 740, oppure una dichiarazione sostitutiva contenente i medesimi dati, con l'apposizione, in questo caso, della formula: "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Il termine previsto dal primo comma decorre dalla comunicazione della nomina.

ARTICOLO 3

L'adempimento di cui all'articolo 2 deve essere rinnovato annualmente entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ARTICOLO 4

l'obbligo di cui all'articolo 2 sussiste fino alla prima scadenza della denuncia dei redditi successiva alla cessazione dall'Ufficio.

ARTICOLO 5

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Consiglieri Comunali ed i membri di cui all'articolo 1 devono provvedere agli adempimenti indicati nell'articolo 2 con riferimento all'ultima denuncia dei redditi.

ARTICOLO 6

In casi di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3, 4 e 5, il Sindaco diffida l'inadempiente mediante raccomandata A.R. a provvedere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Sindaco ne dà notizia al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 7

La diffida di cui all'art. 6 è effettuata dal Sindaco il quale, constatata l'inadempienza, ne dà notizia nell'Albo comunale.

ARTICOLO 8

Tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali hanno diritto, previa autorizzazione dei soggetti indicati nell'art. 1, di accedere alla conoscenza delle dichiarazioni previste nell'art. 2, presso la Segreteria del Comune e il valore complessivo del reddito imponibile sarà pubblicato all'albo pretorio e sui periodici locali.

ARTICOLO 9

Agli eventuali oneri finanziari derivanti dalla presente regolamento si provvede con i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio Comunale.